



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 11/03/2004

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (Bari) DECRETO 26 febbraio 2004

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE
SETTORE ASSETTO ED
UTILIZZO DEL TERRITORIO

Vista la legge 25.06.1865, n. 2359;

Vista la legge 16.04.1962, n. 167;

Vista la legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la legge 28.01.1977, n. 10;

Vista la legge regionale 16.05.1985, n. 27;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.121 del 15.04.1999, così come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 219 del 28.06.1999, con la quale veniva assegnata un'area in zona P.E.E.P., alla Cooperativa Edilizia "DOMUS AUREA" a.r.l., per la costruzione di alloggi economici e popolari;

Accertato che gli atti relativi alla procedura espropriativa sono stati depositati presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 865/1971;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio del Comune di Canosa di Puglia del 28.02.2002, con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza dei suoli di cui trattasi e redatti i relativi verbali di immissione in possesso;

Visto il Decreto Legge 11.07.1992, n. 333, convertito in legge 08.08.1992, n. 359;

Visto il piano particellare di esproprio, approvato nella seduta della Commissione Edilizia del 09.12.1999, inerente i lavori innanzi detti;

DECRETA

ART. 1)

Le indennità di esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree appresso indicate, sono così determinate:

- Ditta GUGLIELMI ANTONIA, nata a Lavello (PZ) il 16.11.1927, partita 24034, foglio 38, particella 568, consistenza mq.563, superficie espropriata mq. 443 - Euro 5.745,57 indennità di esproprio; partita 24034, foglio 38, particella 567, consistenza mq. 875, superficie espropriata mq. 27 - Euro 3.50,73 indennità di esproprio;

ART. 2)

I proprietari delle precitate aree espropriate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto possono comunicare a questo Comune ed alla Cooperativa Edilizia "DOMUS AUREA" a.r.l. se intendono accettare le predette indennità.

Il silenzio sarà interpretato come rifiuto delle indennità offerte. a tutti gli effetti di legge.

Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, le predette indennità, decurtate del 40%, verranno depositate presso la Cassa DD.PP. di Bari.

ART. 3)

A tale indennità sarà aggiunta quella di occupazione provvisoria delle suddette aree, come stabilito dall'art. 20 della legge n. 865/1971.

ART. 4)

Il presente decreto viene notificato, a cura e spese della Cooperativa Edilizia "DOMUS AUREA" a.r.l. alle ditte interessate, nella forma prevista per gli atti processuali civili, nonché inserito per estratto nel 13. U.R. della Regione Puglia.

Canosa di Puglia, lì 26 febbraio 2004

Il Dirigente

Settore Assetto ed

Utilizzo del Territorio

Ing. Sabino Germinario
